

COMUNE DI LIVIGNO

PROVINCIA DI SONDRIO

**CONTRATTO DI SERVIZIO BASE PER I SERVIZI TURISTICI E DI  
PROMOZIONE TURISTICA TRA COMUNE DI LIVIGNO E SOCIETA' A.P.T.  
LIVIGNO S.R.L.**

Con la presente scrittura privata, tra il Comune di Livigno, con sede in 23030 Livigno, Plaza dal Comun n. 93, codice fiscale dell'Ente 83000850145, qui rappresentato da Di Pierro Riccardo, Responsabile del Servizio Segreteria del Comune di Livigno, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 27.12.2018, esecutiva ai sensi di legge

e

L'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.r.l. – codice fiscale 9201526141, rappresentata Moretti Luca nato a Sondrio il 05.03.1980, e per l'occasione domiciliato presso l'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico S.r.l., Plaza dal Comun n. 93, nella sua qualità di Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione, autorizzato alla stipula del presente atto

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:****Art. 1 (Oggetto)**

1. Il Comune di Livigno affida alla Società A.P.T. Livigno srl, che accetta e assume, la gestione dei servizi di turistici e di promozione turistica quali servizi pubblici e servizi di interesse economico generale indicate al successivo articolo 4.
2. La società opera nello stretto rispetto delle restrizioni e delle possibilità di cui agli affidamenti diretti *in house*, anche con specifico riferimento all' art. 16 del d.lgs. n. 175 del 2016.

In assenza di contratti specifici e per qualunque servizio si farà riferimento al

presente contratto.

**Art. 2 (Durata)**

1. Il presente contratto di base ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e scadenza il 31 dicembre 2030, con possibilità di rinnovo, secondo le modalità ed i tempi previsti nell'art. 21. È escluso il tacito rinnovo.

**Art. 3 (Esclusiva e ambito territoriale di riferimento)**

1. I servizi affidati e i beni connessi oggetto del presente atto sono affidati in esclusiva alla Società.

**Art. 4 (Prestazioni)**

1. L'oggetto dei singoli servizi e beni connessi affidati è costituito dalle prestazioni di seguito indicate:

a) promozione, propaganda, pubblicità e valorizzazione del patrimonio turistico, paesaggistico, artistico e storico di Livigno;

b) promozione, organizzazione, gestione e coordinamento di iniziative e manifestazioni turistiche, culturali, sportive, convegni e congressi;

c) gestione di funzioni e servizi connessi ai prodotti turistici, ivi compresa, ai sensi di legge (v. la legge regionale 15/2007) la titolarità di agenzia di viaggio se ed in quanto utile al perseguimento della propria *mission* istituzionale;

d) pianificazione, realizzazione e gestione di progetti ed interventi finalizzati al miglior utilizzo delle risorse esistenti;

e) servizio di accoglienza e ospitalità turistica;

f) la gestione, intesa come uso e gestione, del complesso denominato "Aquagrande", quale struttura deputata a centro benessere, attività

**ALLEGATO B)**

medicali, fitness, sportivo e ricettivo, ricreativo e servizi connessi;

g) gestione impianti sportivi;

h) Infrastrutture turistico ricreative, impianti a fune, servizio trasporto pubblico locale, gestione manutenzione del territorio,

i) eventuali servizi aggiuntivi a favore della collettività (prodotti energetici, distributori di carburante, colonnine elettriche ecc.).

2.i servizi di cui sopra sono sottoposti al controllo da parte del Comitato di Controllo nominato dal Sindaco del Comune di Livigno (SO).

3. Il Comune potrà affidare altri servizi e beni connessi oltre a servizi e beni connessi già affidati che abbiano carattere occasionale e/o di emergenza, comunque non prevedibili e di importo complessivamente non superiore ad una percentuale del 3 % del totale dei corrispettivi annui stanziati in sede di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13; la Società ne garantirà il tempestivo svolgimento a seguito di specifica richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale o della Società stessa. Tali servizi e beni connessi dovranno avere una fatturazione e rendicontazione separata da quelli rientranti nel piano programma annuale approvato.

4. Oltre ai casi di cui al comma precedente, la Società e il Comune (nel seguito definiti anche come "le Parti"), nel corso della durata del contratto, potranno sempre e comunque, nel rispetto della legislazione vigente in materia di servizi e beni connessi, definire l'affidamento di ulteriori servizi rientranti nell'oggetto sociale della Società, ma non regolati dal presente contratto. Detti affidamenti potranno avvenire sulla base di valutazioni di oggettiva opportunità e convenienza, attraverso la stipula di appositi contratti.

**Art. 5 (Finalità del contratto di servizio quadro)**

1. Obiettivo del contratto è l'ottimizzazione e lo sviluppo dei servizi e beni connessi di cui al precedente articolo, in modo da fornire ad ogni cittadino/utente servizi e beni connessi di qualità e *standard* elevati, provvedendo a tutti gli investimenti necessari per garantirne i livelli nel medio - lungo termine.

2. Le parti concordano nel definire annualmente criteri ed indirizzi di gestione, nonché indicatori e standard adeguati ad una determinazione chiara e trasparente dei livelli di efficacia, efficienza, economicità e produttività da conseguire, che la Società deve assumere come elemento di valutazione delle funzioni e dei servizi e beni connessi affidati. Tali indicatori / standard sono distintamente indicati nei vari piani industriali annuali, sulla base dei quali verrà predisposta la "Relazione di Rendicontazione Sociale".

3. Le parti potranno consensualmente rivedere i criteri ed indirizzi di gestione, nonché i parametri definiti, qualora si verificassero eventi esterni che impediscano il regolare svolgimento delle attività programmate.

**Art. 6 (Modalità di gestione)**

1. La gestione della partecipata del Comune deve ottemperare a quanto precisato, peraltro in maniera conforme, dalla giurisprudenza europea e nazionale.

2. In tale quadro giuridico amministrativo in cui gli obiettivi strategici e le decisioni significative sono soggetti all'influenza determinante del Comune di Livigno, gli interventi e le modalità di realizzazione dei servizi

## ALLEGATO B)

e beni connessi affidati dal Comune sono attuati dalla Società in modo autonomo, per quanto compatibile con il modello *in house*. Il Comune ha piena discrezionalità nell'attuazione dei controlli che, in via generale, saranno effettuati dal Comitato semestralmente.

3. Il piano Industriale annuale e pluriennale, comprensivi del piano degli investimenti e del piano programma, dovranno essere presentati dalla società al Comune di Livigno (SO) entro il 15 dicembre dell'anno precedente e dovranno, tra l'altro, contenere e regolamentare:

- la descrizione delle modalità di espletamento dei singoli servizi e beni connessi con indicazione degli oneri previsti;
- l'indicazione delle strategie, delle azioni, degli obiettivi e delle priorità che la Società si prefigge di raggiungere;
- l'indicazione degli indicatori/standard di cui all'art. 5;
- i rapporti economici tra i due soggetti.

4. I servizi e beni connessi di cui all'art. 4, comma 3 (trattandosi di servizi occasionali non programmabili) sono attivati secondo la seguente procedura operativa:

- il Comune o la Società formalizzano le richieste, che possono riguardare specificamente ciascun intervento o un articolato programma di attività;
- la Società formula un preventivo dei costi dell'intervento;
- il Comune, approva l'espletamento del servizio;

### **Art. 7 (Interruzioni e sospensioni delle attività)**

1. L' esecuzione dei servizi e beni connessi non può essere interrotta né sospesa dalla Società, salvo cause di forza maggiore; in quest'ultimo

**ALLEGATO B)**

caso deve essere ripristinata al più presto, dal momento della cessazione della causa impeditiva.

2. Non costituisce inadempienza al contratto il mancato espletamento dei servizi e beni connessi a causa di scioperi, assemblee, cause di forza maggiore.

3. Nessuna richiesta di risarcimento per danni diretti, indiretti e consequenziali potrà essere avanzata nei suddetti casi dal Comune nei confronti della Società.

4. In caso di abbandono o sospensione ingiustificata del servizio e beni connessi da parte della Società, il Comune, previa diffida scritta ad adempiere entro 3 giorni, potrà sostituirsi, senza formalità di sorta alla medesima per l'esecuzione d'ufficio del servizio e beni connessi, con rivalsa su di essa delle spese sostenute. Per l'esecuzione d'ufficio il Comune potrà avvalersi di altre aziende o di privati nel rispetto della vigente normativa.

**Art. 8 (Variazioni e riduzioni delle attività)**

1. Ogni variazione alle clausole ed alle modalità delle prestazioni oggetto del presente contratto, da qualunque parte vengano proposte, non possono essere attuate senza il preventivo consenso espresso di ambedue le parti stesse, nel senso che la società deve essersi preventivamente organizzata per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività che l'ente locale intende affidare;

2. La violazione della norma di cui al comma precedente legittima la parte lesa ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 22, 2° comma.

**Art. 9 (Divieto di sub-contratto di servizio quadro)**

1. E' fatto divieto alla Società di cedere a terzi il presente contratto di servizio quadro o parte di esso.
2. Ogni patto in violazione del divieto di cui al 1° comma è nullo e determina la risoluzione di diritto del contratto stesso mediante l'esercizio della clausola risolutiva espressa di cui al comma 2° del successivo articolo 22.
3. La Società ha la piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei al conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, fermi restando l'efficacia e la produttività dei servizi amministrativi erogati e beni connessi ed il rispetto degli *standard* di qualità e dei livelli di costi definiti di concerto con il Comune.
- 4 la Società può individuare le attività che possono essere affidate all'esterno ad altre società specializzate o che possono essere svolte nel rispetto dei limiti e vincoli imposti alla Società dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di lavori, servizi e forniture pubbliche. In ogni caso la Società resta l'unico responsabile nei confronti del Comune in merito al rispetto dei contenuti del contratto.
5. La Società dovrà operare in modo da valorizzare l'immagine del Comune ed assicurare la visibilità della società come unico referente del Comune stesso il quale resta l'unico titolare di detti servizi amministrativi e beni connessi svolti in via esponenziale a favore della cittadinanza di riferimento.

**Art. 10**

***(Osservanza delle disposizioni di legge – Risarcimento danni***

***(Riservatezza e segreto d'ufficio)***

**ALLEGATO B)**

1. La società nell' espletamento dei servizi affidati e beni connessi, dovrà sempre osservare e far osservare, nei limiti della sua competenza, le vigenti norme di legge ed adottare di propria iniziativa i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno a persone, animali o cose, assumendo verso il Comune la responsabilità per qualsiasi tipo di danno diretto e/o indiretto che possa derivare al Comune e/o a dipendenti, e/o terzi per atti o fatti ed omissioni proprie o di eventuali suoi ausiliari e collaboratori comunque connessi all'esecuzione del presente contratto.
2. La Società si impegna a tenere indenne, sia civilmente che penalmente, il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività derivanti dalla attuazione del presente contratto, sia esso esercitato direttamente ovvero attraverso altri soggetti.
3. Qualora nell'esecuzione dei lavori la Società danneggiasse opere di terzi dovrà provvedere al risarcimento dei danni.
4. L'Amministrazione autorizza la Società a conservare nei suoi archivi i dati forniti ed a utilizzarli esclusivamente nell'ambito dell'attività oggetto del presente contratto, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa in materia di *privacy*.
5. Le notizie relative alle attività oggetto del presente contratto, comunque venute a conoscenza del personale della Società in relazione all'esecuzione delle prestazioni convenzionali, non devono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte della Società o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto di base.

**ALLEGATO B)**

6. Per l'inadempienza degli obblighi di cui al comma precedente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni, alla Società sarà applicata una penale da 25,00 a 500,00 Euro per ciascuna violazione, che verrà trattenuta dal corrispettivo della funzione o del servizio amministrativo e beni connessi.

7. In caso di accertata responsabilità personale, la Società dovrà allontanare dalle funzioni assegnate chi dei suoi dipendenti ovvero amministratori è venuto meno all'obbligo della riservatezza, sempre fatto salvo l'esercizio di eventuali azioni civili o penali.

8. La Società resta comunque obbligata all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento poste a tutela della riservatezza personale.

**Art. 11 (Impegni del Comune)**

1. Il Comune di Livigno opererà in conformità alla normativa di volta in volta applicabile, per consentire alla Società di avviare e svolgere ciascuna funzione e servizio dei rispettivi *standard* operativi. In particolare si impegna a:

- fare quanto nella propria disponibilità, fermo restando quanto previsto nel presente contratto di base ed in conformità alla normativa di volta in volta applicabile, per concedere o procurare, in tempi ragionevoli, i permessi e le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi amministrativi e beni connessi;
- effettuare i controlli semestrali e qualsiasi altra attività di verifica che si rilevasse necessaria attraverso il Comitato di controllo;
- cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi amministrativi da parte della Società con particolare

riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

**Art. 12 (Impegni della società)**

1. La Società si impegna:

- ad organizzare la propria struttura aziendale e le attività connesse e strumentali, allo svolgimento dei servizi e beni connessi in modo efficace e coordinato con l'attività amministrativa del Comune di Livigno, avendo altresì cura di controllare e verificare la correttezza dei comportamenti dei propri organismi e dei propri dipendenti;
- a compiere con trasparenza ed integrità tutte le operazioni, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento dei migliori livelli di qualità, efficacia e produttività delle funzioni e dei servizi amministrativi e beni connessi;
- ad uniformare l'erogazione dei servizi e beni connessi ad elevati *standards* di qualità prestazionale, ed in particolare a criteri di continuità, efficienza, efficacia ed economicità;
- a non sospendere l'esecuzione delle prestazioni a motivo della pendenza di qualsiasi controversia, né tanto meno a sollevare eccezioni o contestazioni se non dopo aver reso le prestazioni a suo carico;
- ad osservare ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori, nonché dalle eventuali società specializzate di cui si potrà avvalere, nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto, le norme derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e

**ALLEGATO B)**

prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro e, in genere, ogni altra disposizione a tutela dei lavoratori, vigente o sopravveniente nel corso della presente convenzione, tenuto conto degli elementi di fatto che caratterizzano il lavoro stesso. Predisporrà, inoltre, prima dell'inizio dei lavori il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;

– a conformarsi, nello svolgimento della propria attività e nella prestazione dei servizi e beni connessi, alla disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, integrazioni e specificazioni, anche regolamentari;

– a non adottare e/o deliberare alcuna innovazione e modifica al proprio atto costitutivo, al proprio statuto o alle procedure interne in tutto o in parte in contrasto con la il presente contratto base e/o con la possibilità per la società di erogare servizi amministrativi e beni connessi;

– a fornire tutti i chiarimenti, la documentazione o le certificazioni riguardanti le modalità operative messe in atto in occasione dei normali controlli semestrali o in tutti gli altri controlli che si rilevassero comunque necessari;

– a correggere a sue spese ed in un ragionevole lasso di tempo, e comunque non oltre i termini assegnati dal Comune, gli eventuali errori imputabili esclusivamente all'operato della stessa Società;

– a non divulgare, se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte del Comune, tutti i documenti e le informazioni che saranno

**ALLEGATO B)**

messi a disposizione per lo svolgimento dei servizi, le notizie ed i dati afferenti ai criteri di organizzazione e pianificazione e, in generale, ogni elemento di informazione che riguardi il Comune, nonché i documenti elaborati dalle parti nell'ambito della presente convenzione contratto base, che hanno carattere riservato.

**Art. 13 Corrispettivi e contributi a carico del Comune)**

1. L'importo nonché le modalità di pagamento dei corrispettivi e contributi dovuti dal Comune per l'espletamento dei servizi svolti dalla società sono stabiliti annualmente all'interno del piano industriale, quale approvato dal Consiglio Comunale.

2. Nessuna modifica dei corrispettivi può essere richiesta dalla Società ove si manifestassero, nel corso di validità del contratto, aumenti di costo anche non prevedibili, fermo restando la sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario di bilancio della società.

3. Fermo restando quanto specificato nel precedente comma, in caso di diverse, motivate esigenze rispetto a quelle indicate nel Piano Industriale approvato, i corrispettivi potranno essere rinegoziati di comune accordo tra Comune e Società ed approvati in sede di Consiglio Comunale.

4. Nessun compenso ulteriore potrà essere riconosciuto alla Società per i periodi di inattività dovuti a malfunzionamento o avaria delle proprie attrezzature e macchinari, per cause non dipendenti dal Comune.

**Art. 14 (Modalità e tempi di corresponsione delle risorse finanziarie)**

1. Il calcolo dei corrispettivi e dei contributi dovuti dal Comune alla Società, determinati secondo le modalità descritte al comma 1 dell'art. 13, verrà effettuato sulla base delle attività e degli impegni assunti in relazione a

**ALLEGATO B)**

ciascun servizio, secondo le modalità definite dal piano industriale approvato.

2. Il Comune provvederà a corrispondere gli importi dovuti (ed eventualmente fatturati se relativi a corrispettivi) entro 15 giorni dalla presentazione della rendicontazione, fatte salve le eventuali e temporanee esigenze tecniche dell'Ente stesso.

3. Nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione del Comune, quest'ultimo potrà autorizzare lo svolgimento delle funzioni e servizi amministrativi e beni connessi di cui al presente contratto base da parte della stessa Società, allo scopo di non determinare un'interruzione delle funzioni e servizi amministrativi e beni connessi, con conseguente fatturazione al Comune rapportata in dodicesimi rispetto al corrispettivo della relativa funzione e servizio amministrativo definito nell'ultimo Piano Industriale annuale approvato, fatti salvi i conguagli conseguenti al definitivo accordo.

**art. 15 (Politiche di investimento)**

1. La Società si impegna a:

- attuare tutte le attività necessarie per la realizzazione degli investimenti che prevedono l'utilizzo delle fonti non comunali;
- realizzare gli investimenti autofinanziati;
- seguire la normativa regionale, nazionale e comunitaria al fine di individuare le fonti più appropriate per ulteriori investimenti la cui realizzazione dovesse rendersi necessaria;
- autofinanziare ulteriori investimenti, che risultino comunque necessari per il regolare esercizio delle funzioni e servizi amministrativi e beni

connessi di cui all' oggetto.

**Art. 16 (Monitoraggio)**

1. Le Parti verificano congiuntamente il rispetto degli impegni contrattuali ed il raggiungimento degli obiettivi fissati nel presente contratto base. Coerentemente con le finalità e le caratteristiche della presente contratto di base, oggetto del monitoraggio contrattuale effettuato dal Comitato di Controllo è il complesso degli obiettivi, prestazioni ed impegni contenuti nella presente contratto di base, nel Piano industriale ed esposti nella "Relazione di Rendicontazione Sociale". La Società garantisce comunque al Comune la piena disponibilità di tutte le informazioni che il comune stesso ritenga necessarie ai fini della verifica degli impegni previsti nella presente contratto di base e richiesti dal Comitato di Controllo.
2. La Società invia al Sindaco, al fine di portarli a conoscenza del Consiglio Comunale nella sua prima seduta utile, e del Revisore dei conti del Comune di Livigno, entro 30 giorni dall'approvazione dell'Assemblea, il Bilancio Consuntivo ed i relativi allegati, unitamente ai verbali del Comitato di Controllo.
3. Almeno 30 giorni prima dell'approvazione dell'Assemblea del bilancio consuntivo, il progetto di bilancio dell'esercizio deve essere inviato dal Consiglio di amministrazione al Comitato di controllo affinché si pronunci sul medesimo.

**Art. 17 (Strumenti di controllo analogo)**

1. Il controllo sulla applicazione del presente contratto base si esplica attraverso gli strumenti seguenti:

**ALLEGATO B)**

- *report* semestrale aziendale e rapporto sull'andamento dell'economicità, efficacia ed efficienza annuale sull'esercizio, controllato dal Comitato di Controllo di cui al successivo art. 18 nelle verifiche semestrali, in stretta coerenza con il piano industriale preventivamente approvato dall'assemblea dei soci;
- verifiche interne "ad hoc", inerenti la rispondenza delle modalità di compilazione del *report*;
- verifiche degli ordini del giorno e delle delibere di Consiglio di amministrazione da parte del Comitato di controllo in coerenza con il piano industriale approvato dal Consiglio comunale. Spetterà al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Segretario di detto Consiglio sottoporre quanto sopra al Comitato di controllo;
- indagine ed analisi triennale *ad hoc* (si precisa che il costo totale di realizzazione dell'indagine è a carico del Comune e non si intende pertanto incluso nel corrispettivo totale annuo dovuto alla Società) inerenti la *performance* degli *standard* prestazionali conseguiti dalla Società, che devono tener conto della qualità percepita dagli utenti per le funzioni ed i servizi amministrativi erogati dall' APT s.r.l. nel suo ruolo di società in house del Comune,
- relazioni trimestrali dell'Organo di controllo o Revisore Unico.

2. Il *report* semestrale aziendale è basato sulle informazioni del sistema di controllo di gestione dell'azienda, eventualmente riadattato in base alle necessità del presente contratto di base, da redigere a cura della Società e da inoltrare all'organismo di controllo sull'applicazione della presente convenzione, di cui al successivo art. 18, entro la fine del secondo mese

**ALLEGATO B)**

successivo alla scadenza semestrale e dovrà essere rivolto, per ogni funzione e servizio amministrativo svolto, all'analisi dei costi e dei processi di produzione delle funzioni e servizi amministrativi.

3. "Le Parti" concordano nell'assumere il "Rapporto annuale sull'esercizio", i "Rapporti periodici sull'esercizio" e la "Relazione di Rendicontazione Sociale" quale stato di fatto del livello qualitativo e quantitativo delle funzioni e servizi amministrativi erogati e della situazione organizzativa, economica e finanziaria della Società; "le Parti" concordano in particolare che i dati contenuti negli atti sopraccitati rappresentano la situazione di riferimento su cui vengono definiti e misurati gli obiettivi del presente contratto base.

4. Le verifiche "ad hoc" potranno essere effettuate ogni qualvolta il Comitato di Controllo rileverà l'esigenza di chiarimenti e approfondimenti su specifiche voci del *report*.

5. Le verifiche verranno condotte attraverso incontri fra il Comitato di Controllo e i rappresentanti della Società scelti in base alla specifica competenza sulla materia in oggetto, e potranno prevedere l'analisi contestuale, da parte di membri dell'organo di controllo e rappresentanti della Società, di documentazione aziendale sia di tipo amministrativo-contabile, sia relativa al sistema di controllo interno.

6. Le verifiche si concluderanno con la redazione di un verbale sottoscritto dai membri presenti alle verifiche stesse, che illustra i riscontri effettuati, con gli eventuali rilievi, suggerimenti e raccomandazioni del Comitato di Controllo.

7. Indagini ed analisi *ad hoc* potranno essere avviate dal Comitato di

Controllo, al fine di migliorare la capacità di definire gli elementi convenzionatori in sede di future negoziazioni.

**Art. 18 (Organismi di controllo e adempimenti della gestione)**

1. Il Comune svolge attività di controllo per prendere atto che la gestione avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate, secondo le norme di legge e della buona tecnica, sia per quanto concerne l'aspetto amministrativo che tecnico, nonché rispettando criteri di efficacia, di efficienza ed economicità.

2. A tal fine i compiti di controllo sulla funzionalità del presente contratto base e dei piani industriali, sui risultati conseguiti a fronte degli obiettivi devono essere verificati da un Comitato costituito dal Sindaco con proprio decreto.

3. Il Comitato:

- attua i controlli semestrali e tutti quelli altri che riterrà necessario effettuare;
- confronta, nell'ambito di tali controlli, l'attività programmata con l'attività effettivamente svolta;
- identifica gli scostamenti rispetto agli indicatori / standard;
- formula le proprie osservazioni, riscontri e proposte;
- avvia indagini finalizzate al miglioramento della capacità di definire gli elementi integrativi in sede di rinnovi.

4. La Società dovrà pertanto prestarsi, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, a quelle visite e rilievi che i componenti del Comitato dovessero compiere nell'esercizio di tale controllo.

5. Tutti gli oneri nascenti per le spese di funzionamento del Comitato sono a carico del Comune.

**Art. 19 (La “carta degli standards prestazionali”)**

1. La società, in via analogica e per quanto compatibile con le indicazioni di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, nonché della legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 procederà - entro sei mesi dall'affidamento delle funzioni e servizi amministrativi servizi - alla redazione di una propria carta degli *standards* prestazionali, sulla base degli elementi di cui al presente contratto, specificando gli impegni e gli standard operativi dei servizi offerti. In particolare, ad integrazione dei principi di cui alla citata direttiva, essa dovrà ispirarsi alle seguenti finalità:

- garantire il massimo di informazione alla cittadinanza circa gli indicatori rappresentativi dello *standard* prestazionale ponendo in essere l'insieme degli indicatori/standard di specifico interesse previsti nel Piano esecutivo di gestione (PEG) del Comune;
- collegare le verifiche sul rispetto degli impegni assunti con la carta degli *standards* prestazionali ai sistemi aziendali di controllo della qualità, concependo, in termini di sentita integrità, gli impegni stessi come parte integrante di un processo continuo di miglioramento, i cui stadi di evoluzione e programmi di azione siano comunicati in modo trasparente alla cittadinanza, con l'individuazione delle responsabilità aziendali, anche decentrate, cui compete la concretizzazione degli standard - obiettivo definiti.

**Art. 20 (Rapporti con l'utenza nell' espletamento dei servizi)**

1. La Società deve assicurare la massima diffusione alle informazioni sugli schemi e le condizioni vigenti interessanti l'utenza e riferite ai servizi di

**ALLEGATO B)**

cui trattasi, affinché la cittadinanza stessa possa disporre d'informazioni trasparenti ed esaustive, su basi di integrità, correttezza, semplicità, rapidità ed efficacia.

2. La Società rende pubblici i dati della "Relazione di Rendicontazione Sociale".

**Art. 21 (Rinnovi contrattuali a disciplina dei rapporti)**

1. Per la stipulazione dei contratti successivi, "le Parti" provvederanno, qualora la vigente normativa lo consenta e nel rispetto dei vincoli da essa imposti, ad avviare i relativi perfezionamenti entro i sei mesi precedenti alla data di scadenza del contratto vigente.

2. Ove l'accordo per il rinnovo non dovesse essere raggiunto entro la scadenza del contratto vigente e nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione del Comune, potrà essere autorizzato dal Comune stesso lo svolgimento, per non più di tre mesi, dei servizi e beni connessi a cura della Società, allo scopo di non determinare un'interruzione dei servizi medesimi.

3. L'entità dei corrispettivi e dei contributi, nel caso di cui al comma precedente, sarà provvisoriamente determinata nella misura corrispondente al periodo di vigenza del presente contratto di base, fatti salvi i conguagli conseguenti al definitivo accordo, e corrisposta in ragione di 1/12 per ciascuno dei mesi di effettiva durata.

**Art. 22 (Responsabilità della Società. Penali. Risoluzione del rapporto)**

1. Il ritardo rispetto ai termini previsti dal presente contratto e dalle norme di legge e di regolamento dallo stesso richiamate o cui le stesse norme fanno rinvio legittima il Comune ad applicare in danno della Società,

**ALLEGATO B)**

mediante ritenuta sul corrispettivo, della penale pecuniaria di Euro 25,00 per ogni giorno di ritardo.

2. L'inadempimento della Società, anche se riferito ad uno soltanto degli obblighi nascenti a suo carico dal presente contratto di base e dalle norme di legge e di regolamento dallo stesso richiamate o cui lo stesso fa rinvio ovvero derivanti da leggi nazionali e regionali legittima il Comune ad avere per risolto il presente contratto, se l'inadempimento stesso ha una notevole importanza, avuto riguardo allo scopo che il Comune intende perseguire a mezzo dello stesso contratto, come prefigurato al precedente art. 5. Resta salva in ogni caso l'azione per il riconoscimento del diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito.
3. In caso di cessazione o risoluzione del rapporto la Società è obbligata a restituire al Comune i dati e le procedure comunali presenti sulle macchine di sua proprietà, su idoneo supporto magnetico, così come sono registrati.

**Art. 23 (Inadempienze – Diffida)**

1. I contraenti si impegnano, qualora una delle parti non ottemperasse agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto e/o alle disposizioni di legge o regolamento in materia, ad intimare alla parte inadempiente formale diffida, tramite lettera raccomandata da recapitarsi a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo telegramma o fax, in cui devono essere elencate analiticamente le motivazioni dei rilievi mossi.
2. La parte inadempiente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni e/o per sanare la situazione di inadempienza.

**ALLEGATO B)**

3. Ove la parte inadempiente abbia fatto pervenire all'altra entro i termini le proprie controdeduzioni giustificative avverso le contestazioni ad essa notificate e queste non siano state accolte, ovvero trascorsi inutilmente i trenta giorni di cui al precedente comma, è facoltà del diffidante di chiedere l'intervento del Comitato di cui all'art. 18 cui venga devoluto il giudizio sulla questione.

4. Sui fatti in contestazione il Comitato, se adito, decide secondo diritto accertando la sussistenza o meno del presunto inadempimento e notificando alle parti il relativo provvedimento entro il termine di 60 giorni successivi alla richiesta d'intervento.

5. Le decisioni del Comitato non sono vincolanti per la Società, restando impregiudicati il ricorso al giudice ordinario e i poteri dell'assemblea dei soci nell'esercizio del controllo analogo

**Art. 24 (Protezione dei dati personali)**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione della presente convenzione esclusivamente per gli scopi ad esso afferenti.

**Art. 25 (Spese convenzionali)**

1. 1. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ed a richiesta delle parti, con spese (se dovute) a carico dell'affidatario.

**Art. 26 (Rinvio a altre disposizioni di legge)**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, trovano

**ALLEGATO B)**

applicazione le disposizioni contenute o richiamate nelle disposizioni facenti parte della legislazione comunitaria e nazionale in materia di servizi amministrativi e beni connessi, nelle disposizioni del codice civile ed in quelle dei regolamenti comunali, anche ricorrendo al procedimento analogico, in quanto non espressamente derogate.

Letto, firmato e sottoscritto

Livigno, li

p. il Comune di Livigno Il Responsabile Servizio Segreteria

---

p. l'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico S.r.l. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

---